

Attuazione della DGR n. 270 del 03/05/2022 “Disposizioni attuative dell’art. 9, comma 1, della L.R. 3 marzo 2021, n. 2, “Disposizioni relative alle attività di tatuaggio e di piercing” e successive modifiche ed integrazioni”, con specifico riferimento all’Allegato 8 “Operatori esteri”

SCHEMA DI PROCEDURA OPERATIVA DI RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE DI OPERATORE DELLE ATTIVITÀ DI TATUAGGIO ED OPERATORE DELLE ATTIVITÀ DI PIERCING A FINI DI STABILIMENTO IN ITALIA ED ESERCIZIO DELLA ATTIVITÀ IN LAZIO

1. Scopo della procedura

La procedura riguarda il riconoscimento da parte della Regione Lazio, in quanto Autorità competente, delle qualifiche di *i) Operatore delle attività di tatuaggio e ii) Operatore delle attività di piercing* acquisite da parte di cittadini che hanno conseguito un titolo o acquisito esperienza professionale in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia, nonché in Islanda, Norvegia, Liechtenstein (Paesi SEE) e Confederazione Svizzera.

La procedura è inoltre applicabile, con le specifiche modalità in essa indicate, per il riconoscimento delle medesime qualifiche conseguite in Paesi terzi.

La procedura attua quanto definito all’Allegato 8 - “Operatori esteri” della DGR n. 270 del 03/05/2022 “Disposizioni attuative dell’art. 9, comma 1, della L.R. 3 marzo 2021, n. 2, “Disposizioni relative alle attività di tatuaggio e di piercing” e successive modifiche ed integrazioni.

Il riconoscimento della qualifica professionale è richiesto solo nei casi in cui il professionista voglia stabilirsi in Italia. La prestazione di servizi su base temporanea e occasionale da parte di un cittadino legalmente stabilito in uno Stato membro, SEE o Confederazione Svizzera è regolata da specifica procedura. L’esercizio della professione su base temporanea e occasionale non è ammesso per coloro che abbiano conseguito la qualifica in un Paese Terzo.

il riconoscimento delle qualifiche di Operatore di tatuaggio e di Operatore di piercing da parte della Regione Lazio ha valore solo nel territorio della regione stessa.

2. Articolazione della procedura

La procedura di riconoscimento si articola in:

- a) Presentazione dell’istanza da parte del richiedente
- b) Esame dell’istanza a fini di ammissibilità ed eventuale richiesta di integrazione documentale
- c) Esame dell’istanza a fini di riconoscimento, in applicazione del regime del riconoscimento automatico o, in caso di esito negativo, del regime di riconoscimento in base al sistema generale in regime di stabilimento
- d) Eventuale definizione di misure compensative ed acquisizione dei loro esiti
- e) Formale riconoscimento della qualifica.

3. Presentazione dell’istanza

L’istanza è presentabile in qualsiasi momento, esclusivamente, pena irricevibilità:

- in conformità alla modulistica allegata, individuata dal richiedente sulla base della qualifica di interesse e della propria condizione di cittadino *i) di Stato membro UE/SEE/Confederazione Svizzera o ii) di Paese terzo;*

- attraverso invio a mezzo PEC alle caselle di posta elettronica certificata programmazioneformazione@pec.regione.lazio.it, attuazioneinterventiformazione@pec.regione.lazio.it, svil.econ.relistituzionali@pec.regione.lazio.it, punti informatizzati di accesso;
- con assolvimento dell'obbligo di bollo del valore corrente;

La modulistica e le istruzioni per la sua compilazione sono disponibili sul sito regionale www.regione.lazio.it.

Nel caso di richiedenti cittadini di Stato membro UE/SEE/Confederazione Svizzera i documenti in lingua straniera, indispensabili per la valutazione dell'istanza, devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana effettuata, a scelta del richiedente, con una delle seguenti modalità:

- semplici traduzioni eventualmente munite da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- traduzioni autenticate redatte da un traduttore terzo riconosciuto dallo Stato membro di origine o da altro Stato dell'Unione. In questo caso è ammesso il ricorso anche alle procedure, previste dalla legge nazionale italiana, per l'asseverazione delle traduzioni.

Nel caso di richiedenti cittadini di Paesi terzi il richiedente dovrà altresì produrre:

- il permesso di soggiorno, se non ha acquisito la cittadinanza italiana;
- la dichiarazione di valore in loco, documento ufficiale, in lingua italiana, che dà informazioni su un dato titolo di studio conseguito all'estero e sul suo valore nel Paese che lo ha rilasciato. Detta dichiarazione viene emessa dalle Rappresentanze Diplomatiche italiane all'estero (Ambasciate/Consolati) competenti per zona; per Rappresentanza Diplomatica competente per zona si intende la Rappresentanza Diplomatica italiana più vicina alla città dell'istituzione che ha rilasciato il titolo. Nella dichiarazione deve essere attestato quanto segue:
 1. che il titolo è stato rilasciato dall'autorità competente nel Paese di provenienza;
 2. i requisiti di accesso al corso formativo (scolarità di base);
 3. che il titolo è abilitante all'esercizio della professione nel Paese di provenienza;
 4. gli anni di durata del corso;

Per i cittadini in possesso dello status di rifugiato o apolide si rinvia alle disposizioni emanate in materia e pubblicate sul sito del Ministero dell'interno.

Ulteriori documenti in lingua straniera devono essere accompagnati da una traduzione asseverata in lingua italiana da parte di un Tribunale Italiano o un Giudice di Pace (sia i documenti in lingua straniera che la traduzione asseverata in lingua italiana devono essere in copia autentica o in copia semplice completa di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà).

Si precisa come le richieste di riconoscimento da parte di cittadini del Regno Unito detentori di qualifiche del Regno Unito rientrano nell'ambito dei richiedenti di Paesi terzi.

4. Esame di ammissibilità dell'istanza

L'esame di ammissibilità e completezza dell'istanza è svolta, entro 30 giorni dal suo ricevimento, dalle competenti Aree delle Direzioni Regionali "Sviluppo Economico attività produttive e ricerca" e "Istruzione, formazione e politiche per l'Occupazione - e si conclude con l'invio al richiedente di comunicazione relativa all'avvenuta ricezione ed eventuale motivata richiesta di integrazione documentale.

5. Esame di merito dell'istanza

L'istanza è primariamente esaminata in applicazione del regime di riconoscimento automatico, subordinato alla dimostrazione dell'esercizio effettivo dell'attività dell'operatore delle attività di tatuaggio o di piercing in un altro Stato Membro.

L'applicazione del regime è altresì estesa, secondo le specifiche modalità di presentazione dell'istanza e di suo esame, ai cittadini che abbiano conseguito la qualifica in un Paese Terzo.

Al fine del riconoscimento automatico il requisito di esercizio effettivo dell'attività di operatore delle attività di tatuaggio o di piercing è inteso come di seguito indicato:

- a) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda; oppure
- b) per due anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale; oppure
- c) per due anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda se il beneficiario prova di aver in precedenza esercitato l'attività in questione come lavoratore subordinato per almeno tre anni; oppure
- d) per tre anni consecutivi come lavoratore subordinato, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale.

Nei casi di cui alle lettere a) e c) l'attività non deve essere cessata da più di 10 anni alla data di presentazione della documentazione completa dell'interessato alla Regione Lazio.

L'esame è svolto, a cura delle competenti Aree delle Direzioni Regionali "Sviluppo Economico attività produttive e ricerca" e "Istruzione, formazione e politiche per l'Occupazione, entro i successivi 3 mesi dal ricevimento di tutta la documentazione completa, attraverso specifico gruppo di lavoro, ed è conclusa:

- in caso di esito positivo, con l'emanazione del provvedimento di riconoscimento automatico della qualifica professionale conseguita nel Paese di origine;
- in caso di diniego, con debita motivazione dello stesso e successiva applicazione della procedura prevista dal regime di riconoscimento in base al sistema generale in regime di stabilimento.

Il sistema generale prevede che il richiedente debba dimostrare il possesso della qualifica professionale di operatore delle attività di tatuaggio o di operatore delle attività di piercing prevista nel Paese di origine, ossia il possesso di un titolo di formazione o di un attestato di competenza previsto nell'ordinamento professionale del suo Paese per esercitare la professione corrispondente in Lazio. Se né la professione né la formazione sono regolamentate nel Paese di provenienza il richiedente può accedere egualmente alla procedura, ma all'atto della presentazione dell'istanza dovrà anche dimostrare di aver esercitato la professione per un anno nel corso dei precedenti dieci anni.

In ragione delle caratteristiche professionali dell'operatore delle attività di tatuaggio e dell'operatore delle attività di piercing definite dalla Regione Lazio ai fini dell'esercizio delle relative attività, dette qualifiche sono inquadrate, ai sensi dell'Art. 19 del D.lgs 206/2007, come attestato di competenza, inteso quale *"attestato rilasciato da un'autorità competente dello Stato membro d'origine designata ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di tale Stato membro, sulla base:*

- 1) *o di una formazione non facente parte di un certificato o diploma ai sensi delle lettere b), c), d) o e) dell'Art. 19, o di un esame specifico non preceduto da una formazione o dell'esercizio a tempo pieno della professione per tre anni consecutivi in uno Stato membro o a tempo parziale per un periodo equivalente nei precedenti dieci anni,*
- 2) *o di una formazione generale a livello d'insegnamento elementare o secondario attestante che il titolare possiede conoscenze generali."*

La documentazione comprovante l'esperienza di lavoro, la qualifica ed i titoli di istruzione e formazione deve sempre essere rilasciata dalla relativa Autorità competente del Paese di origine. In particolare:

- A) Il certificato di qualifica professionale di operatore di tatuaggio o di operatore di piercing o il titolo di formazione generale deve attestare, a cura dell'autorità emittente del Paese membro/SEE/CH o Paese terzo:
 - la validità del titolo;

- la regolamentazione prevista nello Stato che rilascia il titolo professionale;
- la descrizione degli studi previsti per il titolo, con il dettaglio delle discipline svolte;
- le ore di formazione teorica e pratica effettuate;
- l'autorizzazione da parte dell'autorità competente per il rilascio del titolo.

Ove la professione di tatuatore o la professione di piercer (*tattoos/body piercings/permanent make-up*) siano regolamentate nel Paese membro/SEE/CH o Paese terzo è altresì richiesto:

- il certificato di abilitazione alla professione nel Paese d'origine, rilasciato da un'autorità competente;
- il certificato di iscrizione all'Albo professionale, se l'iscrizione all'albo è un requisito per l'accesso e/o esercizio della professione;

B) Per le professioni non regolamentate nel Paese membro/SEE/CH o Paese terzo, è richiesto:

- certificato rilasciato da un'Autorità competente che dimostri almeno un anno di esperienza professionale maturata negli ultimi dieci anni;
- in caso di libera professione: certificati delle camere di commercio o altri enti pubblici competenti, con adeguata certificazione fiscale da cui risulti la qualifica ricoperta ed i periodi maturati.
- in caso di libera professione, certificato o autocertificazione che non esistono impedimenti di tipo professionale o penale all'esercizio della professione.
- certificato/i di esperienza professionale con la qualifica per la quale si richiede il riconoscimento rilasciato da un'autorità pubblica nel Paese dove è stata conseguita la qualifica. Nel caso di libera professione, l'esperienza dovrà essere dimostrata da certificato rilasciato da camere di commercio estere o enti pubblici competenti. Nel caso di lavoro dipendente, va allegata copia del libretto di lavoro o documentazione fiscale (almeno 4 per ogni anno dichiarato).

Nel caso di cittadini di Paesi terzi la documentazione di cui sopra va integrata da:

- permesso di soggiorno, se non ha acquisito la cittadinanza italiana o possesso della condizione di "straniero non soggiornante" ai sensi dell'articolo 49, comma 1 bis, del DPR 394/1999;
- dichiarazione di valore in loco, relativa ai pertinenti titoli di studio conseguiti all'estero e sul loro valore nel Paese che li ha rilasciati.

In caso di dubbi sulla documentazione presentata, Regione Lazio si rivolgerà allo Stato membro di origine del richiedente utilizzando la rete IMI - Internal Market Information, strumento sviluppato dalla Commissione europea, in collaborazione con gli Stati membri, per la cooperazione amministrativa, l'assistenza reciproca e per lo scambio di informazioni relative al mercato interno tra autorità competenti, a cui devono attenersi gli Stati secondo il Regolamento 1024/2012/UE.

6. Definizione e superamento delle eventuali misure compensative

La procedura del riconoscimento basata sul sistema generale prevede che in fase istruttoria l'Autorità competente metta a confronto i percorsi formativi-professionali dello Stato Membro di riferimento e di Regione Lazio. Nel caso di "differenze sostanziali", il riconoscimento può essere subordinato al superamento di una misura compensativa.

Per differenze sostanziali si intendono importanti differenze nella formazione, essenziali per l'esercizio della professione, in Lazio, di operatore delle attività di tatuaggio o di operatore delle attività di piercing. Il confronto è svolto con riferimento a quanto disposto dagli Allegati 5 "Standard minimo di percorso formativo - Operatore delle attività di tatuaggio" e 7 "Standard minimo di percorso formativo - Operatore delle attività di piercing" della DGR n. 270 del 03/05/2022. Ai sensi dell'Art. 22 c.1 del D.lgs 206/2007 sono in particolare esaminati:

- se la formazione ricevuta riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto dalla Regione, intese quelle in relazione alle quali conoscenze, abilità e competenze acquisite sono essenziali per l'esercizio della professione e in cui la formazione ricevuta dal migrante presenta

- significative differenze in termini di contenuto rispetto alla formazione richiesta dalla Regione Lazio;
- se la professione regolamentata include una o più attività professionali regolamentate, mancanti nella corrispondente professione dello Stato membro d'origine del richiedente, e se la formazione richiesta riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle dell'attestato di competenza o del titolo di formazione in possesso del richiedente.

La Regione, prima di esigere dal richiedente la misura compensativa potrà comunque verificare se eventuali conoscenze, abilità e competenze formalmente convalidate da un organismo competente, acquisite dal richiedente nel corso della sua eventuale esperienza professionale, siano in grado di coprire in tutto o in parte le differenze sostanziali riscontrate. Potrà tenere conto anche di eventuali corsi certificati seguiti dal richiedente.

La misura compensativa (Art 22 del D.lgs. 206/2007) consiste in un tirocinio di adattamento di massimo 3 anni oppure, a scelta del richiedente, ove cittadino di uno Stato membro UE/SEE/CH, in una prova attitudinale sulle materie mancanti da svolgersi presso un ente accreditato alla formazione in Lazio che realizza percorsi per operatore delle attività di tatuaggio o di piercing. La misura compensativa è debitamente motivata in termini di differenze sostanziali e ragioni per cui tali differenze non possono essere compensate dalle conoscenze, dalle abilità e dalle competenze acquisite nel corso dell'esperienza professionale ovvero mediante apprendimento permanente formalmente convalidate a tal fine da un organismo competente.

La prova attitudinale si articola in una prova scritta o pratica e orale o in una prova orale sulla base dei contenuti delle materie oggetto degli standard minimi di percorso formativo sopra richiamati. In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell'interessato senza valida giustificazione, la prova attitudinale non può essere ripetuta prima di sei mesi.

Il richiedente di Paesi terzi non ha diritto a scegliere la misura compensativa, la stessa direttamente individuata dalla Regione Lazio quale Autorità competente.

7. Formale riconoscimento della qualifica

Al termine della procedura di cui al precedente punto 5 e, ove del caso, a seguito di assolvimento delle eventuali misure compensative di cui al punto 6, la Direzione "Istruzione, Formazione e politiche per l'Occupazione", rilascia titolo di qualifica valido a tutti gli effetti di legge, con valore abilitante solo con riferimento alla Regione Lazio.

Il titolo è inviato al richiedente attraverso PEC, all'indirizzo da esso indicato in sede di istanza.

8. Verifica della conoscenza della lingua italiana

Ai sensi dell'Art. 7 del D.lgs 206/2007 la Regione Lazio accerta, nel caso in cui sussista un serio e concreto dubbio in merito alla sussistenza di una conoscenza sufficiente della lingua italiana con riguardo all'attività che il professionista intende svolgere, la conoscenza della lingua italiana al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue, definito quale riferimento dagli Allegati 5 "Standard minimo di percorso formativo - Operatore delle attività di tatuaggio" e 7 "Standard minimo di percorso formativo - Operatore delle attività di piercing" della DGR n. 270 del 03/05/2022.

Detto accertamento è successivo al riconoscimento della qualifica professionale.